



TRIBUNALE di PORDENONE

Tel. 0434/501409 Fax 0434/523156

-----oo0oo-----

N. 2078/2022 prot. U.

Pordenone, 4 Ottobre 2022

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.
D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274

All'Ufficio Stampa
Redazione Sito Istituzionale

All'Ufficio del Giudice di Pace
PORDENONE

All'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
UDINE

All'Ordine degli Avvocati
PORDENONE

Ai Giudici della Sezione Penale e GIP/GUP
SEDE

Alla Sezione Penale e GIP
SEDE

Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia delle convenzione di cui all'oggetto, stipulata con
il Comune di Caneva (PN).

IL PRESIDENTE VICARIO
dott. Engenio Pergola



Pret 2060/2022 Aut.

TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e
2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di ottobre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente della sezione penale Dott. Eugenio Pergola- domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

L'Ente denominato COMUNE DI CANEVA (Codice Fiscale 80001470931e P. I.V.A. 00229040936) rappresentato dalla Dott.ssa Leda Vittoria Biral, nata a Rocourt (Belgio) il 05.02.1962, per la carica presso la residenza comunale di Caneva (PN) Piazza Martiri Garibaldini, 8, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa del Suddetto Ente, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il Comune di Caneva con deliberazione giuntale n. 89 del 21.07.2022, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Caneva consente che un numero massimo di 2 (due) condannati all'anno alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 186 c.9 bis nonché dell'art.224 bis del Codice della Strada, - residenti nel Comune di Caneva - prestino contemporaneamente presso i propri uffici o servizi la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Caneva specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.

L'Ente si impegna a riservare i posti sopra indicati a soggetti destinatari di sentenze emesse dal Tribunale di Pordenone.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Caneva individua per le prestazioni dei condannati, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, nel Responsabile del servizio dell'Ente presso la cui struttura il lavoratore sarà assegnato allo svolgimento dei lavori, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Caneva si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il Comune di Caneva si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l'attività di inserimento sia che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Sono a carico del Comune di Caneva gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro

svolto dal condannato. L'Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Caneva.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.


Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Caneva
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Leda Vittoria Biral



Per il Tribunale di Pordenone

Dott. Eugenio Pergola





Comune di Caneva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2022
N. 89 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PORDENONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (ARTT. 54 D. LGS. N. 274/2000 E 2 DEL D.M. 26.03.2001 NONCHE' DELL'ART. 165 C.P.)

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 18.35 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Salatin Dino	Sindaco	Presente
Zoldan Francesco	Vice Sindaco	Assente
Coan Francesca	Assessore	Assente
De Marco Giulia	Assessore Esterno	Presente
De Pieri Nicola	Assessore	Presente
Zanusso Gianluigi	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Vice Segretario Comunale Biral Dott.ssa Leda Vittoria.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Salatin Dino nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PORDENONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (ARTT. 54 D. LGS. N. 274/2000 E 2 DEL D.M. 26.03.2001 NONCHE' DELL'ART. 165 C.P.)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 186, comma 9bis, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", il quale prevede che nel caso di condanna per il reato consistente nella guida in stato di ebbrezza, al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività;
- l'art. 224 bis del Codice della strada sugli obblighi del condannato che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

VISTO altresì il Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 "norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità" ed in particolare l'art. 1 il quale prevede che il lavoro di pubblica utilità consistente nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni etc. a norma dell'art. 54, comma 6, del D. Lgs. n. 274/2000;

VISTO altresì l'art. 2 del predetto Decreto ministeriale il quale prevede:

- che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni sopra indicate (tra le quali anche i comuni), convenzioni nelle quali sono indicate le attività da prestare;
- i costi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi in relazione allo svolgimento delle prestazioni è posta a carico dell'ente utilizzatore;

DATO ATTO che, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02.09.2019, in data 01.10.2019, veniva sottoscritta tra il Comune di Caneva e il Tribunale di Pordenone una convenzione Rep. 3021/s.p. per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000, n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26.03.2001 nonché dell'art. 165 c.p., della durata di anni tre dalla stipula;

CONSIDERATO che la suddetta convenzione scade il 30.09.2022;

RITENUTO di stipulare una nuova convenzione con il Tribunale di Pordenone, per lo svolgimento delle predette attività di lavori di pubblica utilità, per una durata di anni tre dalla sua sottoscrizione e per l'impiego di massimo due lavoratori;

VISTO lo schema di convenzione, allegato A) al presente atto, predisposto dal Tribunale di Pordenone, ai sensi del precitato Decreto Ministeriale, il quale disciplina le modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità di cui trattasi con la previsione, da parte dell'Amministrazione che:

- il numero massimo dei lavoratori da avviare è pari a 2 (due) (art. 1);
- l'attività non retribuita a favore della collettività è quella prevista all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001;

- il soggetto coordinatore delle attività delle persone da avviare alle prestazioni e preposto ad impartire loro le necessarie istruzioni è individuato nel Responsabile del Servizio presso la cui struttura sarà assegnato, il quale potrà avvalersi di collaboratori;

DATO ATTO che la convenzione di cui trattasi avrà durata di anni 3 a decorrere dalla relativa sottoscrizione e sarà stipulata nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986;

DATO ATTO che la spesa per l'assicurazione del lavoratore di pubblica utilità per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per quella di Responsabilità civile verso terzi, sarà a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO di conferire mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione con il Tribunale di Pordenone della convenzione di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione allegato A) al presente atto da sottoscrivere tra l'Amministrazione e il Tribunale di Pordenone, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274 e art. 2 del D.M. 26/03/2001, nonché dell'art. 165 CP stabilendo quanto segue:
 - il numero massimo dei lavoratori da avviare è pari a 2 (due) (art. 1);
 - la durata della convenzione sarà di anni tre a decorrere dalla relativa sottoscrizione;
 - il soggetto coordinatore delle attività delle persone da avviare alle prestazioni e preposto ad impartire loro le necessarie istruzioni è individuato nel Responsabile del Servizio presso la cui struttura sarà assegnato, il quale potrà avvalersi di collaboratori.
- 2) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa per la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi con il Tribunale di Pordenone.
- 3) **DI DICHIARARE**, con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 del L.R. 21/2003 e s.m.i. al fine di poter sottoscrivere quanto prima la convenzione in parola.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Caneva, 20 luglio 2022

Il Responsabile
DOTT.SSA LEDA VITTORIA BIRAL

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Salatin Dino

Il Vice Segretario Comunale
Biral Dott.ssa Leda Vittoria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 25/07/2022 al 09/08/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Caneva, 25/07/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Ilenia Rossi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/07/2022, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Caneva, 25/07/2022

Il Responsabile dell'esecutività
Dott.ssa Ilenia Rossi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DINO SALATIN

CODICE FISCALE: SLTDNI58L03Z133F

DATA FIRMA: 25/07/2022 09:53:04

IMPRONTA: A4CC735F87FF5B3A582FA51A8BE46832C1724ADD0825FD2D3E824B2D56FC6CE6
C1724ADD0825FD2D3E824B2D56FC6CE60986BB577897AEC9C976E9989C734843
0986BB577897AEC9C976E9989C73484360F5D644C9FCE77D6DF80E4AD6E5900A
60F5D644C0FCE77D6DF80E4AD6E5900A2467FE6C21C7980755B43D96D2AB94D3

NOME: BIRAL LEDA VITTORIA

CODICE FISCALE: BRLLVT62B45Z103X

DATA FIRMA: 25/07/2022 10:02:30

IMPRONTA: 1B23A2CFAB1B9B6D2896B2A42300B8E9039A58B66BF30BAA235314C930795800
039A58B66BF30BAA235314C9307958001E42194F894D4B820BD72D35B027A24C
1E42194F894D4B820BD72D35B027A24C4BDCB92FECA537AF6AFBCEC7BC19C727
4BDCB92FECA537AF6AFBCEC7BC19C727447ADA5941F943CC8A1A2A0C2A784B62

NOME: ILENIA ROSSI

CODICE FISCALE: RSSLNI76B64H657D

DATA FIRMA: 25/07/2022 10:22:12

IMPRONTA: 68DC221F67C6FAAA794E5F975BD360D1227E53C72C8C6E678D872C758573CF2F
227E53C72C8C6E678D872C758573CF2FC32D8E995205958E236B357EB2856D62
C32D8E995205958E236B357EB2856D6236C1B802EEBFD131889A32DA65F4EDD1
36C1B802EEBFD131889A32DA65F4EDD149768CB1782D3925F6E19C5783BC8AD3